



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
Tel. 0331/401564 - Email: info@comune.sangiorgiosulegnano.mi.it
www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO PROPOSTA 49	DATA PROPOSTA 15/07/2026
-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Codice 11082

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali* ed in particolare:
 - *) l'art. 52 in tema di *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni* il quale al comma 1 dispone che «*1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999 recante *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;
- la L. n. 388 del 23.12.2000 e s.m.i. recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* ed in particolare:
 - *) l'art. 53 in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni* il quale, al comma 16, dispone che «**16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.**

I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

- la L. n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. Legge Finanziaria 2007) ed in particolare:

*) l'art. 1, comma 169, il quale dispone che **«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;**

- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e s.m.i. recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22.12.2011 ed in particolare:

*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, ai commi 15 e 15-ter, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)»;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

- la L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, dispone:

*) al comma 639: **«639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;**

*) al comma 683: **«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del**

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

*) al comma 688: «(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). E' consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (Omissis)»;**

- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20.04.2017 recante *Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;*
- la L. n. 205 del 27.12.2017 e s.m.i. di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* e, in particolare:

*) l'art. 1 che, al comma 527 espressamente prevede che:

«527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, **sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 [n.d.r. ossia «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA)], con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo,** (Omissis)»;

- la L. n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i. recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022* ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, dispone:

*) al comma 738: «738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

- il D.L. n. 228 del 30.12.2021 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25.02.2022, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ed in particolare l'art. 3 che, in tema di *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*, dispone:

*) al comma 5-quinquies: «5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, **i comuni**, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.**

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

- lo *Statuto comunale* approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.02.2006 (pubblicato sul BURL serie straordinaria inserzioni n. 22/6 del 29.05.2006) ed in particolare l'art. 29 relativo alle *Competenze del Consiglio Comunale*;
- il *Regolamento generale delle entrate comunali* approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001 e s.m.i., così come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020;
- il *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale* approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.04.2023;

VISTI altresì i seguenti atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. ARERA):

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. recante *Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*;
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 recante *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029*;

VISTA la deliberazione di C.C. n. _____ del _____ avente ad oggetto “_____ (PEF 2026-2029) _____” e dato atto che la base del calcolo delle tariffe TARI 2026 derivante dal PEF del servizio rifiuti è pari ad € 1.033.616,00;

VISTA la bozza del prospetto di definizione dei coefficienti e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale per l'anno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 7079 del 14.07.2026 e disponibile agli atti dell'Ufficio Tributi, redatta a cura di AMGA Legnano Spa in collaborazione con l'Ente;

CONSIDERATO che agli importi della TARI calcolata mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dalla presente deliberazione devono essere sommate le seguenti componenti perequative istituite dall'ARERA con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i.:

- “UR1,a”: pari a 0,10 €/utenza, da corrispondere per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- “UR2,a”: pari a 1,50 €/utenza, da corrispondere per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- “UR3,a”: pari a 6,00 €/utenza, da corrispondere per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. _____ voti favorevoli, n. _____ contrari e n. _____ astenuti espressi in forma palese da n. _____ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il prospetto relativo alla definizione dei coefficienti e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale per l'anno 2026, Allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che è disponibile agli atti dell'Ufficio Tributi, così come ricevuto da Amga Legnano Spa ed acquisito al protocollo dell'Ente con n. 7079/2026, il prospetto analitico riportante i calcoli per la generazione delle tariffe;
- 3) **DI APPROVARE**, al fine di adempiere agli obblighi di cui al vigente *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, le seguenti specifiche:

- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 10 utenze (art. 16 comma 8 del Regolamento TARI);
- la riduzione pari al 5% della quota variabile 1 da applicare alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici (art. 23 comma 3 del Regolamento TARI);
- la riduzione pari al 5% della quota variabile 1 da applicare alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili (art. 24 comma 4 del Regolamento TARI);
- la riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente invalido ed il valore dell'ISEE del nucleo sia inferiore ad € 20.000 (lettera b del comma 1 dell'Allegato 3 del Regolamento TARI);

- 4) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2026, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche:

1^ rata di acconto , determinata applicando le tariffe approvate per l'anno di imposta		30 settembre 2026
2^ rata di acconto , determinata applicando le tariffe approvate per l'anno di imposta		16 dicembre 2026
Rata unica , in alternativa alle due rate di acconto, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno di imposta		30 settembre 2026
Rata a conguaglio , determinata applicando le tariffe approvate per l'anno di imposta ed anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabile (RUR)	Se di importo inferiore o uguale ad € 30,00 (utenze domestiche) oppure € 100,00 (utenze non domestiche)	Scadenza della prima rata di acconto dell'anno successivo
	Se di importo superiore ad € 30,00 (utenze domestiche) oppure € 100,00 (utenze non domestiche)	16 marzo 2027

- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno di imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30.12.2021;
- 6) **DI PROCEDERE** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011;
- 7) **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei Settori coinvolti ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A VOTI _____ favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

